



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - MARTEDÌ, 18 MARZO 2003

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO

Sommario

LEGGE REGIONALE 14 MARZO 2003 - N. 2	(2.2.0)	
Programmazione negoziata regionale		2
REGOLAMENTO REGIONALE 14 MARZO 2003 - N. 3	(1.6.0)	
Simboli distintivi di grado del personale dei Corpi e Servizi di polizia locale della Regione Lombardia		4

Anno XXXIII - N. 63 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

(BUR2003021)

**Legge regionale 14 marzo 2003 - n. 2
Programmazione negoziata regionale**

(2.2.0)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvatoIL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge regionale:

**Art. 1
(Finalità)**

1. La presente legge disciplina gli strumenti della programmazione negoziata regionale intesa quale modalità ordinaria per la condivisione ed attuazione delle scelte programmatiche regionali, in coerenza con il principio di sussidiarietà e di pari ordinazione degli enti, secondo le disposizioni del Titolo V della parte II della Costituzione.

**Art. 2
(Strumenti della programmazione negoziata)**

1. Sono strumenti della programmazione negoziata regionale:

- a) l'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale;
- b) il Programma Integrato di Sviluppo Locale;
- c) il Contratto di Recupero Produttivo;
- d) l'Accordo di Programma.

2. La Giunta regionale informa annualmente la competente commissione consiliare sullo stato di attuazione degli strumenti di programmazione di cui al comma 1.

**Art. 3
(Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale)**

1. L'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST) è finalizzato a definire un programma condiviso di interventi per l'attuazione delle politiche regionali, mediante:

- a) il coordinamento dell'azione pubblica dei diversi livelli istituzionali coinvolti;
- b) il raccordo, la razionalizzazione e l'integrazione delle risorse pubbliche;
- c) l'impulso agli investimenti pubblici e privati.

2. L'accordo di cui al comma 1, stipulato dalla Regione con le province e le autonomie locali e funzionali interessate, nonché con le aziende sanitarie, anche su specifici temi, contiene, in particolare:

- a) l'individuazione di obiettivi di sviluppo;
- b) l'individuazione di settori e ambiti di intervento per i quali è necessaria un'azione congiunta di più soggetti;
- c) le attività e gli interventi da realizzare;
- d) la ricognizione programmatica delle risorse attivabili;
- e) i tempi di attuazione;
- f) gli strumenti attuativi;
- g) le modalità per il monitoraggio e l'aggiornamento dell'accordo;
- h) le modalità di adesione di eventuali soggetti privati.

**Art. 4
(Programma Integrato di Sviluppo Locale)**

1. Il Programma Integrato di Sviluppo Locale (PISL) è espressione del partenariato istituzionale, economico e sociale fra soggetti pubblici, privati e organismi del terzo settore, che concordano uno o più obiettivi di sviluppo locale di una de-

terminata area omogenea, in coerenza con la programmazione regionale.

2. Il PISL, proposto alla Regione da province, comunità montane, comuni o forme associative tra autonomie locali e camere di commercio, concerne l'attuazione di un programma di azioni ed interventi sulla base di obiettivi condivisi di sviluppo.

3. Il PISL, sulla base della ricognizione dei fabbisogni relativi alla finalità unitaria prescelta, definisce, in particolare:

- a) gli obiettivi di sviluppo e le linee di intervento;
- b) l'insieme di azioni, anche intersettoriali, per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo individuati;
- c) il piano finanziario;
- d) i tempi di realizzazione;
- e) il soggetto responsabile della gestione del programma;
- f) le modalità di gestione, controllo e sorveglianza.

4. Il soggetto responsabile per la realizzazione del programma ha il compito di coordinare, valutare e monitorare il processo di programmazione e l'intera fase realizzativa di ciascun intervento compreso nel programma. Il soggetto responsabile pone in essere tutte le azioni necessarie per garantire la completa realizzazione del programma.

5. Il PISL, approvato con atto della Giunta regionale, determina il quadro finanziario pluriennale delle risorse ad esso attribuite per ogni esercizio.

6. Gli interventi inseriti nel PISL devono essere coerenti con le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica approvati o adottati da Regione ed enti locali interessati. Nel caso di previsioni difformi, alle procedure di variante agli strumenti di pianificazione urbanistica aventi ad oggetto gli interventi inseriti nel PISL, si applicano i termini di cui all'art. 6, comma 11, della presente legge.

7. La Regione favorisce le iniziative inserite in un PISL nelle procedure di finanziamento degli investimenti previste da leggi regionali e da programmi nazionali e comunitari.

**Art. 5
(Contratto di Recupero Produttivo)**

1. Il contratto di recupero produttivo è l'accordo tra Regione, autonomie locali e funzionali, imprese singole o associate, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro ed altri soggetti pubblici e privati, per la realizzazione di progetti di recupero produttivo di rilevante impatto sociale nell'ambito regionale, in relazione al numero dei lavoratori coinvolti. Il contratto di recupero produttivo può essere promosso dalle amministrazioni comunali interessate d'intesa con le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, e può essere attivato:

- a) nelle aree colpite da eventi di dismissione totale o parziale di unità produttive;
- b) per la realizzazione di progetti di investimento che generino una pluralità di nuove iniziative imprenditoriali con immediato effetto di riassorbimento occupazionale.

2. Il contratto di recupero produttivo è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta. Il decreto, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste e determina le eventuali conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici. Con l'approvazione del contratto di recupero produttivo si intendono acquisiti i pareri, gli assenti, le intese e i nulla osta, le autorizzazioni e le concessioni necessarie da rendersi o da concedersi eventualmente da parte delle amministrazioni e dei soggetti pubblici partecipanti. Qualora le previsioni del contratto di recupero produttivo comportino modificazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco deve essere ratificata dal consiglio comuna-

le entro trenta giorni a pena di decadenza. Qualora le previsioni del contratto di recupero produttivo comportino modificazioni dei piani territoriali provinciali o regionali, queste sono approvate dai rispettivi organi consiliari.

3. Qualora il contratto di recupero produttivo comporti variazioni agli strumenti urbanistici, il progetto di variante deve essere depositato nella segreteria comunale per quindici giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione. Nei successivi quindici giorni chiunque ha facoltà di presentare osservazioni. Le osservazioni presentate sono controdedotte dal consiglio comunale in sede di ratifica ai sensi dell'articolo 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Art. 6 (Accordo di programma)

1. La Regione promuove gli accordi di programma per assicurare il coordinamento delle attività necessarie all'attuazione di opere, interventi e programmi di intervento di interesse regionale previsti dal programma regionale di sviluppo e dai suoi aggiornamenti annuali, dagli altri piani e programmi regionali di settore e che richiedono l'azione integrata e coordinata di enti locali o comunque di amministrazioni, soggetti pubblici, società a maggioranza pubblica che gestiscono pubblici servizi.

2. Il Presidente, di concerto con l'assessore competente per materia, promuove, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, quando ricorrono le condizioni previste dal comma 1, l'accordo di programma mediante la presentazione della relativa proposta di deliberazione alla Giunta regionale. La proposta:

- a) indica le opere, i programmi, gli interventi, gli obiettivi generali degli stessi e l'ambito territoriale;
- b) individua i soggetti di cui al comma 1 dei quali sia prevista l'azione integrata;
- c) fissa il termine entro il quale deve essere definito l'accordo di programma.

3. La proposta approvata dalla Giunta regionale è trasmessa al Consiglio regionale ed è pubblicata sul BURL per consentire a qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati di presentare eventuali osservazioni o proposte. Successivamente all'approvazione della proposta da parte della Giunta regionale, il Presidente della Giunta stessa o l'assessore competente per materia, se delegato, provvede ad avviare la procedura, convocando i rappresentanti delle amministrazioni, dei soggetti e degli enti interessati al fine di costituire il comitato di cui al comma 5.

4. Al fine di garantire un più celere ed efficace conseguimento dell'interesse pubblico, i soggetti privati possono presentare al comitato di cui al comma 5 istanza di adesione all'accordo corredata da una proposta che specifica gli impegni da essa derivanti. Il comitato, avvalendosi della segreteria tecnica di cui al comma 6, lettera d), può accogliere l'istanza, richiedendo, se necessario, idonee garanzie.

5. I rappresentanti dei soggetti ed enti di cui al comma 2, interessati al raggiungimento dell'accordo di programma, costituiscono il comitato per l'accordo di programma. Il comitato è presieduto dal Presidente della Giunta o dall'assessore competente per materia, se delegato. Al comitato possono aderire anche successivamente altri soggetti pubblici interessati, purché l'intervento non comporti l'interruzione del processo decisionale.

6. Al comitato di cui al comma 5 compete:

- a) ricercare le intese sugli obiettivi degli interventi in relazione agli interessi di ciascuno dei partecipanti;
- b) definire l'entità delle spese individuando le fonti di finanziamento;
- c) sottoscrivere eventuali protocolli preliminari alla definizione dell'accordo di programma;
- d) nominare una segreteria tecnica composta da funziona-

ri degli enti, anche assistiti da collaboratori esterni, con il compito di elaborare e coordinare le proposte tecniche e finanziarie necessarie e di procedere agli opportuni studi preliminari e verifiche;

- e) proporre gli eventuali studi preliminari indicando le fonti di finanziamento;
- f) valutare le istanze di adesione dei privati all'accordo di programma.

7. L'accordo di programma prevede:

- a) il programma di attuazione degli interventi e delle opere, eventualmente articolato in fasi funzionali con l'indicazione dei tempi relativi;
- b) la quantificazione del costo complessivo e di quello relativo alle eventuali fasi di esecuzione;
- c) il piano finanziario con la ripartizione degli oneri;
- d) le modalità di attuazione;
- e) gli adempimenti attribuiti ai soggetti interessati, le responsabilità per l'attuazione e le eventuali garanzie;
- f) le sanzioni per gli inadempimenti;
- g) l'istituzione di un collegio di vigilanza e controllo, nonché le modalità di controllo sull'esecuzione dell'accordo;
- h) l'eventuale procedimento arbitrale per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere nell'attuazione dell'accordo e la composizione del collegio arbitrale.

8. L'ipotesi di accordo di programma è deliberata dalla Giunta Regionale. L'accordo di programma, acquisito il consenso unanime dei soggetti, di cui al comma 2, che abbiano partecipato alla definizione del medesimo, è sottoscritto dai rappresentanti dei soggetti stessi ed è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, o per sua delega, dall'assessore competente per materia.

9. Il collegio di vigilanza è presieduto dal Presidente della Giunta o dall'assessore regionale competente per materia, se delegato, e composto dai rappresentanti dei soggetti di cui al comma 2. Il collegio, anche avvalendosi della segreteria tecnica di cui al comma 6, lettera d), verifica le attività di esecuzione dell'accordo secondo le modalità previste al comma 7, lettera g), interpreta le norme di attuazione ed esercita i poteri sostitutivi. Le modifiche planivolumetriche, eventualmente necessarie in fase di esecuzione, che non alterino le caratteristiche tipologiche dell'intervento, non modificano gli impegni anche di carattere finanziario previsti nell'accordo e non incidano sulle previsioni del piano regolatore generale, non necessitano di nuova approvazione secondo le procedure previste dalla presente legge e sono autorizzate dal collegio.

10. Il decreto di approvazione dell'accordo di programma, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste e determina le eventuali conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici. Con l'approvazione dell'accordo di programma si intendono acquisiti i pareri, gli assenti, le intese e i nulla osta, le autorizzazioni e le concessioni necessarie a rendersi o da concedersi eventualmente da parte delle amministrazioni e dei soggetti pubblici partecipanti di cui al comma 2. Qualora l'accordo di programma comporti modificazioni dei piani territoriali regionali, queste sono approvate dal Consiglio regionale. Nel caso in cui non venga raggiunto il consenso unanime per l'accordo di programma trovano applicazione le procedure di attuazione di opere, interventi e programmi di intervento previsti dalle specifiche leggi regionali di settore.

11. Qualora l'accordo di programma comporti varianti agli strumenti urbanistici, il progetto di variante deve essere depositato nella segreteria comunale per quindici giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione. Nei successivi quindici giorni chiunque ha facoltà di presentare osservazioni. Le osservazioni presentate sono controdedotte dal consiglio comunale in sede di ratifica ai sensi dell'articolo 34 del d.lgs. 267/2000.

12. Qualora l'iniziativa dell'accordo di programma non compete alla Regione a norma del comma 1, la proposta, sottoscritta dal Sindaco, dal Presidente della comunità montana, dal Sindaco metropolitano o dal Presidente della provincia, rispettivamente competenti a norma dell'articolo 34 del d.lgs. n. 267/2000, deve pervenire al Presidente della Giunta regionale con le indicazioni di cui al comma 2. La Giunta regionale delibera sulle modalità di partecipazione della Regione alla conferenza dei rappresentanti delle amministrazioni interessate alla conclusione dell'accordo di programma di cui all'articolo 34 del d.lgs. n. 267/2000, nonché al collegio di cui al comma 7 del citato articolo 34 del d.lgs. n. 267/2000.

13. Per favorire l'attuazione degli accordi di programma, la Regione può erogare contributi per la predisposizione di studi preliminari o realizzare gli stessi direttamente, anche avvalendosi di enti regionali.

Art. 7 (Norme finali e abrogazioni)

1. La Giunta regionale, con uno o più regolamenti, definisce le modalità di promozione e di partecipazione della Regione e degli altri soggetti di cui al comma 2 dell'art. 3 alle sedi concertative, nonché le modalità per l'approvazione, il monitoraggio e ogni altro elemento necessario per l'attuazione degli strumenti di cui agli articoli 3, 4 e 5.

2. Sono abrogati:

- a) la legge regionale 15 maggio 1993, n. 14 (Disciplina delle procedure per gli accordi di programma) e successive modifiche ed integrazioni;
- b) i commi 68, 69, 70, 71 e 72 dell'articolo 2 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 [Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)].

Art. 8 (Norma finanziaria)

1. Alle spese per la concessione dei contributi del fondo per gli studi preliminari agli accordi di programma di cui all'articolo 6, comma 13 si provvede, per l'anno 2003 e seguenti, con le risorse appositamente stanziare all'UPB 1.1.2.1.2.3 «Partenariato economico sociale e partenariato territoriale - Integrazione degli strumenti di programmazione strategica e sviluppo della programmazione negoziata».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 14 marzo 2003

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/732 del 4 marzo 2003)

(BUR2003022)

(1.6.0)

Regolamento regionale 14 marzo 2003 - n. 3 Simboli distintivi di grado del personale dei Corpi e Servizi di polizia locale della Regione Lombardia

LA GIUNTA REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

emana

il seguente regolamento regionale:

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 3-bis della legge regionale 8 maggio 1990, n. 39, individua i distintivi di grado del personale in forza ai Corpi e Servizi di polizia locale operanti nella Regione Lombardia. La descrizione e le caratteristiche dei distintivi di grado, e le relative immagini, sono rispettivamente contenute negli allegati A) e B) che formano parte integrante del presente regolamento.

2. Il contenuto giuridico-funzionale delle attribuzioni è definito dalla vigente normativa, dalla contrattazione collettiva e dai regolamenti di Corpo o di Servizio.

Articolo 2 (Simboli distintivi)

1. Con riferimento alla normativa vigente, l'ordinamento del personale della polizia locale si articola in:

- Agenti (operatori);
- Sottufficiali (addetti al coordinamento e controllo di altri operatori);
- Ufficiali (addetti al coordinamento e controllo di operatori e/o di altri addetti al coordinamento e controllo).

2. Ai fini dell'attribuzione dei simboli distintivi il personale di cui al comma precedente si articola come di seguito:

- a) Agenti
 - Agente;
 - Agente Istruttore.
- b) Sottufficiali
 - Specialista di vigilanza.
- c) Ufficiali (suddiviso in Ufficiali direttivi ed Ufficiali dirigenti)
 - *Ufficiali direttivi*
 1. Commissario Aggiunto di polizia locale;
 2. Commissario di polizia locale;
 3. Commissario Capo di polizia locale.
 - *Ufficiali dirigenti*
 1. Dirigente di polizia locale;
 2. Dirigente Superiore di polizia locale;
 3. Dirigente Generale di polizia locale.

3. L'Agente Istruttore non riveste una posizione di sovraordinazione gerarchica rispetto agli altri agenti e la sua qualifica costituisce rappresentazione del percorso professionale maturato nei precedenti inquadramenti contrattuali (art. 21, comma 6, d.P.R. 13 maggio 1987, n. 268).

4. Il grado di Specialista di vigilanza è ad esaurimento, e del relativo simbolo si fregia il personale di cui ai punti b) e c) dell'art. 29 del CCNL del 14 settembre 2000.

Articolo 3 (Ufficiali di Polizia Locale)

1. Ai gradi «direttivo» e «dirigente» degli ufficiali di Polizia Locale viene ascritto il seguente personale:

a) *Ufficiali direttivi:*

- 1) Commissario Aggiunto di polizia locale ex Istruttori Direttivi precedentemente inquadrati alla VII q.f., e personale inquadrato in categoria D1 a seguito di procedure concorsuali.
- 2) Commissario di polizia locale ex Funzionari precedentemente inquadrati alla VIII q.f., e personale inquadrato in categoria D3 a seguito di procedure concorsuali.
- 3) Commissario Capo di polizia locale ex Funzionari precedentemente inquadrati alla VIII q.f., e personale inquadrato in categoria D3 a seguito di procedure concorsuali a cui sia conferita la responsabilità di unità operativa.

b) *Ufficiali dirigenti:*

- 1) Dirigente di polizia locale personale già inquadrato nella ex I qualifica dirigenziale e personale in posizione contrattuale dirigenziale, di diritto pubblico o privato, subordinato ad altre qualifiche dirigenziali.
- 2) Dirigente Superiore di polizia locale personale già inquadrato nella ex II qualifica dirigenziale e personale in posizione contrattuale dirigenziale, di diritto pubblico o privato, subordinato al Comandante della città capoluogo di Regione.
- 3) Dirigente Generale di polizia locale grado previsto per il solo Comandante della città capoluogo di Regione.

Articolo 4 (Comandanti di Corpo di Polizia Locale)

1. I Comandanti di Corpo di Polizia Locale si fregiano dei distintivi di grado previsti per gli ufficiali direttivi e dirigenti secondo le declaratorie di cui al precedente articolo, fatto salvo quanto di seguito specificato:

A) *Comandanti di Corpo di Polizia Municipale:*

- 1) Comandante di Corpo in posizione corrispondente alla prima declaratoria degli ufficiali direttivi: Commissario Aggiunto.
- 2) Comandante di Corpo in posizione corrispondente alla seconda declaratoria degli ufficiali direttivi: Commissario.
- 3) Comandante di Corpo in posizione corrispondente alla terza declaratoria degli ufficiali direttivi, con un numero minimo di 30 operatori di polizia municipale in dotazione organica, o Comandante di Corpo di capoluogo di provincia non dirigente: Commissario Capo.
- 4) Comandante di Corpo, in posizione contrattuale dirigenziale, con un numero di operatori di polizia municipale in dotazione organica fino a 70: Dirigente.
- 5) Comandante di Corpo, in posizione contrattuale dirigenziale, con un numero di operatori di polizia municipale in dotazione organica superiore a 70, o Comandante di Corpo di capoluogo di provincia in posizione contrattuale dirigenziale: Dirigente Superiore.
- 6) Comandante di Corpo della città capoluogo di Regione: Dirigente Generale.

B) *Comandanti di Corpo di Polizia Provinciale:*

- 1) Comandante di Corpo non dirigente, corrispondente

alla terza declaratoria degli ufficiali direttivi: Commissario capo.

- 2) Comandante di Corpo in posizione contrattuale dirigenziale, corrispondente alla prima declaratoria degli ufficiali dirigenti: Dirigente.
- 3) Comandante di Corpo in posizione contrattuale dirigenziale, con almeno 70 operatori di polizia provinciale in dotazione organica, corrispondente alla seconda declaratoria degli ufficiali dirigenti: Dirigente superiore.

Articolo 5 (Responsabili di servizio di Polizia Municipale)

1. I responsabili di servizio di Polizia Municipale adottano i gradi corrispondenti al proprio inquadramento secondo quanto previsto dal precedente art. 3, nonché lo specifico distintivo caratterizzante la propria posizione.

2. Tra il personale cui è attribuita tale responsabilità rientrano i soggetti contemplati nel punto a) dell'art. 29 del CCNL del 14 settembre 2000, il cui distintivo di grado è corrispondente al Commissario Aggiunto di Polizia Locale.

Articolo 6 (Posizioni organizzative e responsabilità di servizi intercomunali)

1. Particolari caratteristiche correlate al distintivo di grado o specifici distintivi caratterizzano rispettivamente la titolarità di posizioni organizzative e la responsabilità di servizi intercomunali di polizia locale (sia nella forma convenzionata, sia nella forma consortile).

2. Il distintivo di grado del titolare di posizione organizzativa è posto su panno verde sottostante.

3. Il Responsabile di servizio intercomunale si fregia di specifico distintivo.

Articolo 7 (Alamari)

1. Gli alamari vengono mantenuti nelle stesse caratteristiche di quelli già in uso.

2. Per i Sottufficiali (specialista di vigilanza) possono essere utilizzati sulla giacca dell'uniforme ordinaria, sia nella foggia estiva che invernale, alamari, nelle stesse dimensioni e colori di quelli metallici, ricamati in filo.

3. Sull'uniforme ordinaria invernale ed estiva, gli Ufficiali portano alamari in canutiglia dorata su panno verde recanti disegno floreale.

Articolo 8 (Gradi per uniformi di gala)

1. Particolari gradi sono previsti per l'uniforme di gala, ad uso degli Ufficiali, sia direttivi che dirigenti. Essi vanno portati sugli avambracci della giacca, sulla parte esterna della manica in basso.

Articolo 9 (Tessere di riconoscimento)

1. Le tessere di riconoscimento, in uso a tutti gli operatori di polizia locale, hanno la struttura, il testo e le dimensioni di cui alla figura dell'allegato C, che forma parte integrante del presente regolamento.

2. Sulle stesse, sopra lo spazio per la fototessera, è inserita la dicitura «Polizia Locale», e sotto ad essa l'indicazione «AGENTI», «SOTTUFFICIALI» o «UFFICIALI» prestampata. La declaratoria della qualifica rivestita viene specificata a lato nell'apposito riquadro.

3. In relazione all'amministrazione di appartenenza, è inserita, in alto sulla tessera, la dicitura «COMUNE DI.....» o «PROVINCIA DI.....». Viene parimenti evidenziata sul fronte in basso della tessera l'Autorità che rilascia il documento.

4. Sul retro delle tessere sono indicate, l'eventuale qualifica di pubblica sicurezza: AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA, quella di polizia giudiziaria: AGENTE DI POLIZIA GIUDIZIARIA per gli Agenti, UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA per i Sottufficiali e gli Ufficiali.

5. Le colorazioni di sottofondo sono le seguenti:

- a) colore verde tenue per gli Agenti;
- b) colore azzurro tenue per i Sottufficiali;
- c) colore rosso tenue per gli Ufficiali.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione lombarda.

Milano, 14 marzo 2003

Roberto Formigoni

(Approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 7/12297 del 7 marzo 2003)

ALLEGATO A

SIMBOLI DISTINTIVI PER AGENTI E SOTTUFFICIALI

AGENTI (APG)

Agente di polizia locale (*all. B fig. 1*)

- *Distintivo di grado*: rettangolo di colore blu.
- *Berretto e soggolo*: il berretto prevede una fascia di tessuto millerighe blu; il soggolo è di colore verde con bottoncini dorati recanti l'emblema regionale.

Agente Istruttore (*all. B fig. 2*)

- *Distintivo di grado*: un rombo dorato a rilievo su rettangolo di colore blu.
- *Berretto e soggolo*: come il precedente, con un galloncino dorato bordato di nero.

SOTTUFFICIALI (UPG)

Specialista di vigilanza (*all. B fig. 3*)

- *Distintivo di grado*: una barretta trasversale dorata e un rombo dorato a rilievo su rettangolo di colore blu.
- *Berretto e soggolo*: il berretto prevede una fascia di tessuto millerighe blu con ricamo sinusoidale, il soggolo è costituito da due strisce dorate su fondo verde con un galloncino dorato bordato di verde, con bottoncini dorati recanti l'emblema regionale.

SIMBOLI DISTINTIVI PER UFFICIALI

A) UFFICIALI DIRETTIVI

Commissario Aggiunto di polizia locale (*all. B fig. 4*)

- *Distintivo di grado*: due stelle a sette punte dorate a rilievo.
- *Berretto e soggolo*: con una fascia di tessuto damascata blu ad uso ufficiali; il soggolo è dorato su fondo nero con due galloncini dorati bordati di nero.

Commissario di polizia locale (*all. B fig. 5*)

- *Distintivo di grado*: tre stelle a sette punte dorate a rilievo.
- *Berretto e soggolo*: come per il grado precedente, con tre galloncini dorati bordati di nero.

Commissario Capo di polizia locale (*all. B fig. 6*)

- *Distintivo di grado*: una torre dorata a nove merli con una stella a sette punte dorata a rilievo.
- *Berretto e soggolo*: come per il grado precedente; il soggolo è costituito da un cordone dorato con un galloncino dorato bordato di nero.

B) UFFICIALI DIRIGENTI

Dirigente di polizia locale (*all. B fig. 7*)

- *Distintivo di grado*: una torre dorata a nove merli con due stelle a sette punte dorate a rilievo.
- *Berretto e soggolo*: come per il grado di Commissario Capo, con due galloncini dorati bordati di nero.

Dirigente Superiore di polizia locale (*all. B fig. 8*)

- *Distintivo di grado*: una torre dorata a nove merli con tre stelle a sette punte dorate a rilievo.
- *Berretto e soggolo*: come per il grado precedente, con tre galloncini dorati bordati di nero.

DISTINTIVI DI GRADO PER I COMANDANTI DI CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

- a) Comandante di Corpo corrispondente al grado di Commissario Aggiunto (*all. B fig. 9*).
- b) Comandante di Corpo corrispondente al grado di Commissario (*all. B fig. 10*).
- c) Comandante di Corpo corrispondente al grado di Commissario Capo (con almeno 30 operatori di polizia mu-

nicipale o Comandante di Corpo di capoluogo di provincia non dirigente) (*all. B fig. 11*).

- d) Comandante di Corpo, corrispondente al grado di Dirigente (con un numero di operatori di polizia municipale fino a 70) (*all. B fig. 12*).
- e) Comandante di Corpo, corrispondente al grado di Dirigente Superiore (con un numero di operatori di polizia municipale superiore a 70, o Comandante di Corpo di capoluogo di provincia dirigente) (*all. B fig. 13*).
- f) Comandante di Corpo, corrispondente al grado di Dirigente Generale, nella città capoluogo di Regione (*all. B fig. 14*).

Con riferimento a quest'ultimo grado la simbologia è la seguente:

- *Distintivo di grado*: una greca dorata con una stella a sette punte dorata a rilievo su robbio di forma circolare.
- *Berretto e soggolo*: come per gli altri ufficiali; il soggolo è costituito da una treccia dorata con un galloncino dorato bordato di rosso.

DISTINTIVI DI GRADO PER I COMANDANTI DI POLIZIA PROVINCIALE

- a) Comandante di polizia provinciale non dirigente (*v. all. B fig. 11*).
- b) Comandante di polizia provinciale, in posizione contrattuale dirigenziale (*v. all. B fig. 12*).
- c) Comandante di polizia provinciale, in posizione contrattuale dirigenziale, con un numero di operatori di polizia provinciale superiore a 70 (*v. all. B fig. 13*).

Con riferimento ai distintivi di grado ed ai soggoli per il personale di polizia locale con la qualifica di Comandante (ad esclusione del Comandante del Corpo di Polizia Municipale del comune capoluogo di Regione sopra specificato) si rinvia a quanto indicato con riferimento agli Ufficiali del ruolo Direttivi e del ruolo Dirigenti, specificando che le stelle sono poste su robbio circolare e che i galloncini qualificanti il grado sono bordati di rosso, come pure su fondo rosso è posto lo stemma da berretto dell'ente di appartenenza.

DISTINTIVI DI GRADO PER I RESPONSABILI DI SERVIZIO

I responsabili di servizio adottano le insegne di grado corrispondenti al proprio inquadramento e portano, in alto sulla manica destra della giacca (o della camicia m/m estiva) sopra il distintivo regionale, la dicitura «RESPONSABILE DI SERVIZIO» in caratteri dorati maiuscoli in posizione ricurva su fondo verde con bordatura dorata (*all. B fig. 15*). Tra il personale cui è attribuita tale responsabilità direttiva rientrano di diritto i soggetti contemplati nella lett. a) dell'art. 29 del CCNL del 14 settembre 2000, il cui grado è quello di Commissario Aggiunto di polizia locale, con il correlato distintivo di cui all'allegato B (*fig. 4*), e che non risultino già Comandanti di Corpo.

POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Il personale della polizia locale, appartenente agli ufficiali, titolare di posizione organizzativa, si fregia dei distintivi di grado corrispondenti al proprio inquadramento. Le stelle a sette punte qualificanti il grado sono poste su panno circolare di colore verde e i galloncini posti sul soggolo sono bordati di verde (*all. B fig. 18*).

RESPONSABILI DI SERVIZI INTERCOMUNALI

I responsabili di servizi intercomunali (sia nelle forme della convenzione, sia nelle forme del consorzio) adottano le insegne di grado corrispondenti al proprio inquadramento e portano, in alto sulla manica destra della giacca (o della camicia m/m estiva) sopra il distintivo regionale, la dicitura «RE-

SPONSABILE DI SERVIZIO INTERCOMUNALE» in caratteri dorati maiuscoli in posizione ricurva, su doppia riga, su fondo verde con bordatura dorata (*all. fig. 16*). Il responsabile di servizio sostituisce il distintivo previsto (*fig. 15*) con quello caratterizzante la posizione di responsabilità di servizio intercomunale (*fig. 16*).

DISTINTIVI DI GRADO E ALAMARI

Con riferimento ai distintivi di grado degli operatori di polizia locale, essi vanno collocati sul cappotto, sul soprabito, nonché sulla giacca (sia nella foggia estiva che invernale) direttamente sulle spalline. Sono portati sul giaccone invernale (anche per motociclisti), sull'impermeabile, e sulla camicia estiva sulle spalline mediante l'utilizzo di tubolari. Nelle uniformi che non prevedono la presenza di spalline (divisa operativa), i distintivi di grado vengono portati sul taschino esterno superiore sinistro della giacca. Il distintivo di grado dello specialista di vigilanza (sottufficiale) va disposto in senso verticale; i distintivi di grado del rimanente personale vanno disposti in senso orizzontale, con le stellette poste superiormente alla torre merlata o alla greca. Gli alamari per il personale appartenente agli Ufficiali sono in canutiglia dorata su panno verde recante disegno floreale (*v. all. fig. 17*).

I distintivi di grado per l'uniforme di gala sono costituiti da galloncini trasversali ricamati in oro, semplici e doppi, sormontati da una stelletta a sette punte ricamata in oro. Essi sono così articolati (*fig. 19*):

- due galloncini semplici ed una stella per il Commissario Aggiunto;
- tre galloncini semplici ed una stella per il Commissario;
- un galloncino doppio con un galloncino semplice ed una stella per il Commissario Capo;
- un galloncino doppio con due galloncini semplici ed una stella per il Dirigente;
- un galloncino doppio con tre galloncini semplici ed una stella per il Dirigente Superiore;
- una greca dorata con un galloncino semplice ed una stella per il Dirigente Generale.

I gradi dei Comandanti di Corpo sono profilati di rosso. I gradi del personale titolare di posizione organizzativa sono profilati di verde (*v. fig. 18*).

AGENTI

Fig. 1 - Agente



GRADO: rettangolo di colore blu cm 6x4.

SOGGOLO: colore verde.





Fig 2 – Agente istruttore



GRADO: rombo dorato a rilievo lato cm. 1 su rettangolo di colore blu cm. 6x4.

SOGGOLO: colore verde con galloncino dorato bordato di nero.




SOTTUFFICIALI

Fig. 3 – Specialista di vigilanza



GRADO: 1 barretta trasversale dorata e 1 rombo dorato a rilievo lato cm. 1 su rettangolo blu cm. 6x4.


SOGGOLO: doppia striscia dorata su fondo verde con 1 galloncino dorato bordato di verde.



UFFICIALI

A) UFFICIALI DIRETTIVI


Fig. 4 - Commissario Aggiunto



GRADO: 2 stelle dorate a rilievo a sette punte diametro cm. 2,5 ca.

SOGGOLO: dorato su fondo nero con 2 galloncini dorati bordati di nero


Fig. 5 - Commissario



GRADO: 3 stelle dorate a rilievo a sette punte diametro cm. 2,5 ca.

SOGGOLO: dorato su fondo nero con 3 galloncini dorati bordati di nero

Fig. 6 - Commissario Capo




GRADO: 1 stella dorata a rilievo a sette punte diametro cm. 2,5 ca.,
con una torre metallica dorata a 9 merli di larghezza cm. 3,5 ca.

SOGGOLO: cordone dorato con 1 galloncino dorato bordato di nero

B) UFFICIALI DIRIGENTI


Fig. 7 . Dirigente



GRADO: 2 stelle dorate a rilievo a sette punte diametro cm. 2,5 ca.,
con una torre metallica dorata a 9 merli di larghezza cm. 3,5 ca.

SOGGOLO: cordone dorato con 2 galloncini dorati bordati di nero

Fig. 8 - Dirigente Superiore



GRADO: 3 stelle dorate a rilievo a sette punte diametro cm. 2,5 ca.,
con una torre metallica dorata a 9 merli di larghezza cm. 3,5 ca.

SOGGOLO: cordone dorato con 3 galloncini dorati bordati di nero

COMANDANTI

Fig. 9




Fig. 10




Fig. 11





Fig. 12





Fig. 13





Fig. 14



GRADO: 1 greca metallica dorata di larghezza cm. 4 ca
con 1 stella a sette punte diametro cm. 2,5 ca., su robbio

SOGGOLO: treccia dorata con 1 galloncino dorato bordato di rosso

Fig. 15



Fig. 16



Fig. 17 - Alamari per Ufficiali



POSIZIONI ORGANIZZATIVE
(Esemplificazione)

Fig. 18



Fig. 19 - DISTINTIVI DI GRADO PER UNIFORME DI GALA

Commissario aggiunto

Commissario



Commissario capo



Dirigente



Dirigente superiore



Dirigente generale



Descrizione parti costituenti distintivi di grado:

- 1) stella a sette punte di diametro mm 25 ca;
- 2) galloncino singolo di dimensioni mm 7 x 65;
- 3) galloncino doppio di dimensioni mm 15 x 65;
- 4) greca di dimensioni mm 25 x 65.


TESSERE DI RICONOSCIMENTO

Le tessere di riconoscimento degli appartenenti alla Polizia Locale, le cui caratteristiche sono stabilite nell'allegato C della d.g.r. n. 4/27319 del 24.12.1987, sono contraddistinte dalle colorazioni a fianco riportate.


Sulle stesse, in relazione all'Amministrazione di appartenenza viene inserita la dicitura "Polizia Municipale" o "Polizia Provinciale", sul fronte nella parte alta a destra.

LE COLORAZIONI DI SOTTOFONDO
SONO LE SEGUENTI:


- Verde tenue per Agenti;



- Azzurro tenue per Sottufficiali;



- Rosso tenue per Ufficiali.



ALLEGATO C

COMUNE DI _____	
Polizia Locale	N. _____
AGENTI	Qualifica _____
Foto da convalidare con timbro a secco	Cognome e nome _____
	nato il _____
	a _____
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> IL TITOLARE IL SINDACO </div>

TESSERA DI RICONOSCIMENTO			
Altezza	Capelli	Occhi	Colorito
Gruppo sanguigno _____		Il titolare della presente tessera, nell'ambito territoriale di questo Comune, riveste la qualità di: AGENTE DI POLIZIA GIUDIZIARIA ai sensi dell'art. 5/1° c. della Legge 7-3-1986, n. 65 e dell' articolo 57 del Codice di Procedura Penale; AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA conferita con provvedimento del Prefetto di _____ N. _____ del _____ Ai sensi dell'art. 5/5°c. della L. 7-3-86 n. 65 è autorizzato a portare senza bisogno di speciale licenza, l'arma in dotazione, assegnata con provvedimento del Sindaco n. _____ del _____	
Segni particolari _____			
Data e nomina nella qualifica _____			
Data di rilascio _____			
Valida sino al _____			
